

proposta di atto amministrativo n. 100/08

a iniziativa della Giunta regionale
presentata in data 4 agosto 2008

LINEE GUIDA PER LA PROGRAMMAZIONE DELLA RETE SCOLASTICA
DEL SISTEMA SCOLASTICO MARCHIGIANO PER L'ANNO 2009/2010
DECRETO LEGISLATIVO 31 MARZO 1998, N. 112, ARTICOLO 138

L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE

Visto l'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1998, n. 233 "Dimensionamento ottimale delle istituzioni scolastiche statali e organici funzionali di istituto";

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 articoli 138 e 139 che definisce compiti e funzioni attribuiti alle Regioni e agli enti locali in materia di istruzione scolastica;

Vista la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 concernente "Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione";

Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296 concernente disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007);

Visto in particolare il comma 632 dell'articolo 1 della legge 296/2006 che prevede la riorganizzazione dei Centri territoriali permanenti per l'educazione degli adulti (CTP), funzionanti presso le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, in Centri provinciali per l'istruzione degli adulti (CPIA) su base provinciale e articolati in reti territoriali, da svolgersi nell'ambito della competenza regionale di programmazione dell'offerta formativa e dell'organizzazione della rete scolastica;

Visto il d.m. del Ministero della pubblica istruzione del 25 ottobre 2007, attuativo di quanto previsto al citato comma 632, che specifica la prevista riorganizzazione dei CTP in CPIA, rinviando a successivi atti, non ancora emanati, la completa disciplina della riorganizzazione;

Considerata la rilevanza delle attività di educazione degli adulti svolte dai 13 CTP della Regione Marche, è opportuno prevedere la possibilità che gli stessi sperimentino sin dall'anno scolastico 2009/2010 su base volontaria, svolgendo le opportune azioni di informazione e di raccordo con gli uffici scolastici provinciali e con l'ufficio scolastico regionale, oltre che con gli enti locali, nuove modalità di raccordo e funzionamento in rete fra loro ed anche con le istituzioni scolastiche sedi di corsi serali, con riferimento agli ambiti provinciali, nonché forme di innovazione didattica e organizzativa, modalità di organizzazione delle reti, modalità di certificazione, in modo da predisporre elementi utili per procedere alla prevista riorganizzazione nel momento che si creeranno le condizioni;

Vista la legge 24 dicembre 2007, n. 244 concernente disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008);

Vista la legge 2 aprile 2007, n. 40 di conversione del d.l. 31 gennaio 2007, n. 7, articolo 13, nella parte riguardante le "Disposizioni urgenti in materia di istruzione tecnico-professionale e di valorizzazione dell'autonomia scolastica";

Vista la legge 28 marzo 2003, n. 53 recante delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale e i successivi decreti di attuazione;

Vista la deliberazione della Giunta regionale 16 luglio 2008, n. 966 ad oggetto: proposta di legge ad iniziativa della Giunta regionale concernente: Sistema educativo e formativo regionale (p.d.l. 256/08);

Valutato che, a livello nazionale, nel periodo di vigenza del presente atto, potrà modificarsi il quadro legislativo che definisce più precisamente le azioni di programmazione della rete scolastica con particolare riferimento alla scuola secondaria di secondo grado;

Ritenuto opportuno, al fine di assicurare lo svolgimento corretto ed efficace del processo di programmazione della rete scolastica prevedere, qualora necessari, che la Giunta regionale emani provvedimenti utili a meglio specificare le condizioni della programmazione, nel rispetto degli indirizzi della presente deliberazione;

Vista la proposta della Giunta regionale;

Visto il parere favorevole di cui all'articolo 16, comma 1, lettera d), della l.r. 15 ottobre 2001, n. 20 in ordine alla regolarità tecnica e sotto il profilo di legittimità del Dirigente del servizio istruzione, formazione e lavoro, nonché l'attestazione dello stesso che dalla deliberazione non deriva né può comunque derivare un impegno di spesa a carico della Regione, resi nella proposta della Giunta regionale;

Visto l'articolo 21 dello Statuto regionale;

D E L I B E R A

- 1) di approvare gli indirizzi per la programmazione territoriale dell'offerta formativa ed educativa e per l'organizzazione della rete scolastica per l'anno scolastico 2009/2010 e comunque fino ad approvazione di nuovi indirizzi, di cui all'allegato parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) di prevedere che i Centri territoriali permanenti sperimentino nell'anno scolastico 2009/2010, su base volontaria, nuove modalità di raccordo e funzionamento in rete fra loro ed anche con le istituzioni scolastiche sedi di corsi serali, svolgendo le opportune azioni di

informazione e di raccordo con gli enti locali, gli uffici scolastici provinciali e l'ufficio scolastico regionale;

- 3) di stabilire che al fine di assicurare lo svolgimento corretto ed efficace del processo di programmazione della rete scolastica nel-

l'anno scolastico 2009/2010, qualora necessario, la Giunta regionale emani provvedimenti utili a meglio specificare le disposizioni per la programmazione territoriale, nel rispetto degli indirizzi previsti nella presente deliberazione.

Allegato

1) Criteri generali

Il presente atto è predisposto in assenza di un contesto normativo completamente definito e condiviso. Infatti non è ancora concluso il processo di attuazione del titolo V di cui alla legge costituzionale 3/2001 che per l'istruzione, riserva alla potestà legislativa esclusiva statale la determinazione "dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale" e delle "norme generali sull'istruzione" e che riconosce alle Regioni una competenza concorrente nelle politiche educative ed esclusiva nelle politiche formative. Anche il quadro legislativo riferito alla scuola superiore di secondo grado non è ancora ben definito, difatti la legge 2 aprile 2007, n. 40, all'articolo 13, ricomprende nel sistema dell'istruzione secondaria superiore gli istituti tecnici e gli istituti professionali di cui è prevista l'emanazione di uno o più regolamenti del Ministero della pubblica istruzione in cui si riducono i relativi indirizzi di studio.

Inoltre il comma 632 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) prevede la riorganizzazione dei Centri territoriali permanenti in Centri provinciali per l'istruzione degli adulti (CPIA) su base provinciale e organizzati in reti territoriali, il d.m. della pubblica istruzione del 25 ottobre 2007, attuativo del comma 632 dell'articolo 1 della legge 296/2006 disciplina la riorganizzazione dei CTP in CPIA. Conseguentemente le linee guida proposte con il presente atto potranno essere oggetto di successive verifiche e variazioni alla luce dei nuovi scenari relativi al sistema dell'istruzione e della formazione professionale che potranno essere definiti con i decreti attuativi previsti dalla legge 28 marzo 2003, n. 53, dalla legge 27 dicembre 2006, n. 296 e dall'articolo 13 della legge 2 aprile 2007, n. 40, dal d.lgs. 17 ottobre 2005, n. 226 e dal d.lgs. 112/2008, fermi restando gli indirizzi generali qui proposti.

In attesa pertanto del completamento del processo legislativo occorre soddisfare l'esigenza di adeguare l'offerta educativa e formativa anche in coerenza con le dotazioni organiche determinate a livello centrale. Le risorse umane e finanziarie sono attualmente limitate e progressivamente decrescenti nel prossimo triennio, a fronte dell'aumento del numero degli studenti iscritti, anche di cittadinanza non italiana e pertanto al fine di non impoverire il sistema sco-

lastico regionale con tagli su base meramente numerica, si propongono interventi di programmazione che possono anche supportare la razionalizzazione e la conseguente allocazione ottimale delle risorse umane.

2) I criteri generali a cui Province e Comuni, debbono attenersi sono:

- a) la programmazione deve essere svolta all'interno degli ambiti funzionali di cui alla deliberazione 1° ottobre 2003, n. 105 con la quale la Regione ha definito gli ambiti funzionali al miglioramento dell'offerta formativa di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 138 del d.lgs. 112/1998 individuandoli nei bacini dei Centri per l'impiego, istituiti dalla Giunta regionale con deliberazione dell'11 ottobre 1999, n. 2498 modificata successivamente con deliberazione del 30 gennaio 2001, n. 202;
- b) il numero delle istituzioni autonome e le relative posizioni dirigenziali deve restare invariato alla data della deliberazione 8 gennaio 2008, n. 77;
- c) per il dimensionamento delle istituzioni scolastiche, si deve fare riferimento ai parametri stabiliti dal d.p.r. 233/1998;
- d) va obbligatoriamente acquisito il parere delle istituzioni scolastiche interessate, espresso dagli Organi collegiali;
- e) è possibile procedere a soppressioni, fusioni, sdoppiamenti e cambi di aggregazioni di scuole o parti di esse (plessi, sezioni staccate, succursali), compatibilmente con la disponibilità di risorse umane, logistiche, strutturali. Per la scuola secondaria di secondo grado tali interventi sono sospesi per la programmazione 2009/2010.

2.1) I Comuni competenti per le scuole dell'infanzia, primaria e secondaria di I grado, per le richieste di modifica della rete scolastica, intesa sia come dimensionamento delle istituzioni scolastiche che come variazione dell'offerta formativa, devono attenersi ai seguenti criteri:

- a) individuare le condizioni strutturali ed organizzative ottimali per la realizzazione dell'unitarietà del ciclo primario e secondario di primo grado, attraverso l'istituzione di istituti comprensivi sulla cui formula dovrà essere progressivamente conformato il ciclo primario e secondario di primo grado;

- b) considerare la consistenza della popolazione scolastica nell'ambito territoriale di riferimento rapportata alla disponibilità edilizia esistente;
- c) considerare le caratteristiche demografiche, orografiche, economiche e socio-culturali del bacino di utenza;
- d) verificare l'efficacia della configurazione assunta dal servizio scolastico e dei servizi connessi (trasporti, mensa, ecc.);
- e) mantenere il servizio scolastico nelle aree disagiate del territorio con particolare attenzione a quelle di montagna.

Si raccomanda ai Comuni di verificare la possibilità di eliminare le pluriclassi nelle scuole dell'infanzia, primarie e medie e procedere all'accorpamento di plessi di scuole di piccole dimensioni, tenuto conto della situazione orografica, delle condizioni di viabilità, promuovendo forme innovative dei servizi scolastici in grado di garantire anche a quelle comunità di elevare il livello di qualità del servizio.

2.2) Le Province competenti per scuola secondaria di II grado dovranno attenersi per la programmazione della rete scolastica intesa sia come dimensionamento delle istituzioni scolastiche che come variazione dell'offerta formativa, ai seguenti criteri:

- a) l'aumento del numero degli allievi derivante dall'innalzamento dell'obbligo di istruzione previsto dal comma 622 della finanziaria 2007;
- b) la consistenza della popolazione scolastica nell'ambito territoriale di riferimento;
- c) la verifica della consistenza del patrimonio edilizio e di laboratori;
- d) l'adeguatezza della rete dei trasporti;
- e) la possibilità di incentivare la creazione di reti di scuole;
- f) conseguire una più razionale ed efficace distribuzione dell'offerta formativa sul territorio dell'ambito funzionale di riferimento rispettando le vocazioni culturali, produttive, formative ed occupazionali espresse dal territorio stesso.

Per l'anno scolastico 2009/2010 le Province possono istituire nuovi indirizzi di studio presso le scuole superiori, motivandone l'esigenza e l'opportunità, con corrispondente soppressione di indirizzi obsoleti e/o non più corrispondenti all'interesse delle famiglie. In base al d.lgs. 226/2005, le Province possono procedere alla progressiva armonizzazione degli indirizzi di studio delle scuole superiori; per gli istituti tecnici e professionali l'operazione di riduzione degli indirizzi è auspicabile anche nella prospettiva illu-

strata dal documento della Commissione ministeriale coordinata dal prof. Alberto Felice De Toni per la riorganizzazione tecnica e professionale presentata a Roma il 3 marzo 2008.

Non si possono istituire indirizzi già esistenti nell'ambito funzionale e/o facilmente raggiungibili in altri ambiti.

3) Procedure

Le operazioni di dimensionamento, come pure quelle relative alla soppressione e alla istituzione di nuovi indirizzi di studio, devono essere predisposte da Comuni e Province tramite un ampio ed efficace sistema di concertazione con la componente scuola, con le istituzioni scolastiche interessate all'interno di ciascun ambito funzionale di appartenenza e con gli uffici scolastici provinciali.

3.1) Atti deliberativi e scadenze

I Comuni adottano i piani relativi al dimensionamento con apposito atto deliberativo, che trasmettono alla Provincia di appartenenza, nei tempi stabiliti dalla Provincia stessa.

Le Province predispongono gli atti di programmazione della rete scolastica per le istituzioni scolastiche di loro competenza.

Le Province approvano i piani provinciali di programmazione della rete delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado.

I piani provinciali devono comprendere:

- a) i piani approvati dai Comuni che hanno proposto variazioni alla loro rete scolastica con relativa istruttoria per ciascuna variazione richiesta, comprese le delibere degli organi collegiali delle scuole;
- b) per le determinazioni di competenza della Provincia, le delibere degli organi collegiali delle scuole.

Il piano provinciale, prima dell'approvazione, deve essere sottoposto a concertazione con le parti sociali presenti nel territorio provinciale e con la Conferenza provinciale delle autonomie.

I verbali di concertazione devono essere allegati al piano provinciale.

Le Province trasmettono i piani provinciali di programmazione della rete scolastica alla Regione e all'Ufficio scolastico regionale entro l'11 novembre.

Sulla base dei piani provinciali e del parere dell'Ufficio scolastico regionale, la Giunta regionale, predispone il piano regionale della rete scolastica e lo trasmette all'Assemblea legislativa regionale per l'approvazione.

Le Province e i Comuni sulla base del piano regionale della rete scolastica, approvato con deliberazione dell'Assemblea legislativa regionale, adottano gli atti di competenza in base all'articolo 139, comma 1, lettere a e b, del d.lgs. 112/1998.